

Francesca Rescigno*

LA DIGNITÀ DELLA LAICITÀ

SOMMARIO: 1. Breve premessa. – 2. Il binomio democrazia-laicità. – 3. Eguaglianza e dignità: la dignità democratica è laica.

1. Breve premessa

È per me un piacere e non un dovere formale cominciare con un sincero e sentito ringraziamento per le promotrici e i promotori di questa importante raccolta che mi hanno generosamente coinvolta. Ho accettato subito e con grande gioia il loro invito perché considero il professor Salvatore Prisco non solo un Maestro (di quelli con la “M” maiuscola), ma anche e soprattutto un Amico (e anche in questo caso con la maiuscola). Ho conosciuto il professor Prisco quando ero ancora una giovane dottoranda e anche grazie a lui ho compreso che studiare, scrivere, insegnare e approfondire non solo riempie la mente, ma finanche il cuore e che lo si può fare senza presunzione, con il sorriso e l’umiltà di chi sempre sa di non sapere. Grazie caro Salvatore per tutto quello che mi hai insegnato e per come lo hai fatto.

Il tema oggetto del mio contributo è uno di quelli più volte indagati dal professor Prisco che sull’argomento ha scritto pagine davvero importanti, cercherò quindi di tributargli il giusto riconoscimento e riflettere su alcuni aspetti della laicità che ritengo di estrema importanza, perché non possiamo parlare di democrazia, eguaglianza e dignità se allo stesso tempo non affermiamo con decisione la laicità del nostro spazio pubblico¹.

* Associata di Istituzioni di Diritto Pubblico - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Università di Bologna.

¹ Punti di riferimento imprescindibili nella redazione di questo mio lavoro sono stati i seguenti contributi del professor PRISCO: *Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza. Una riflessione sullo Stato “laico”*, Napoli, 1986; *Il valore della laicità e il senso della storia*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, 2004; *La laicità e i suoi contesti storici. Modelli socio-culturali e realtà istituzionali a confronto*, in *Diritto e Religioni*, n. 1-2/2006; *Laicità. Un percorso di riflessione*, Torino, 2009; *Le radici religiose dei diritti umani e i problemi attuali*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2011; *I modelli istituzionali di integrazione musulmane: il caso dell’“Islām italiano”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2011; *I modelli di integrazione musulmana in Europa e il caso dell’“Islam italiano”*, in *Studi in onore di Aldo Loiodice*, Bari, 2012; *La musica della vita. Quaderno di biopolitica e bioetica di un giurista*, Napoli, 2015; F. ABBONDANTE, S. PRISCO (a cura di), *Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza*,

2. *Il binomio democrazia-laicità*

Indagare il binomio democrazia-laicità non rappresenta una novità nell'ambito della riflessione giuridica, ma allo stesso tempo non è nemmeno un mero esercizio di stile. Collegare laicità e democrazia implica la volontà di sottolineare un aspetto specifico della laicità, per cui una società è laica quando risulta capace di emanciparsi dall'invadenza di questa o quella chiesa e in essa si manifesta uno spazio pubblico in cui tutti i cittadini, credenti e non, confrontano i loro argomenti e seguono procedure consensuali di decisione, senza far valere ragioni autoritative delle proprie verità di fede².

La laicità non è un concetto astratto, non è una divagazione filosofica ma ha un contenuto specifico, concreto e tangibile; non è *il sogno di un giurista*³, poiché solo lo Stato laico è in grado di essere *“il luogo di confronto ed integrazione di tutte le verità, riconosciute e relativizzate come tali nella loro infinità varietà”*⁴.

Il profilo della laicità oggetto di questa riflessione è quello più marcatamente politico-istituzionale e in particolare la connessione esistente tra dignità, democrazia e laicità, perché la laicità e la democrazia hanno un destino comune e, tra le sfide del terzo millennio, decisamente urgente appare quella di realizzare uno Stato neutralmente laico. Certamente – come sosteneva Kelsen – la questione non si porrebbe se non esistesse alcun legame fra cristianesimo e democrazia o se la religione cristiana fosse politicamente indifferente e incapace di condizionare la vita politica, ma così non è, ed anzi i rapporti tra Stato e Chiese influenzano da sempre e probabilmente per sempre il bilancio complessivo di ogni sistema democratico e naturalmente anche il nostro⁵.

Laicità significa pluralismo, significa pacifica convivenza per tutti, difesa del pari diritto, riconoscimento della libertà di coscienza, regola del *“non fare*

Napoli, 2015; *Je suis Charlie, mais il faut réfléchir*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2015; *La laicità come apertura al dialogo critico nel rispetto delle identità culturali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 21/2021.

² In questo senso cfr. G. CALOGERO, *Filosofia del dialogo*, Milano, 1969; G. E. RUSCONI, *Come se Dio non ci fosse. I laici, i cattolici e la democrazia*, Torino, 2000; G. GIORELLO, *Libertarismo ovvero radicalismo senza radici*, in D. Antiseri, G. Giorrello (a cura di), *Libertà, un manifesto per credenti e non credenti*, Milano, 2008, 22; A. DI GIOVINE, *Laicità e democrazia*, in *Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia*, Napoli, 2008, 255.

³ Così si esprime F. MARGIOTTA BROGLIO, *La laicità dello Stato*, in G. Preterossi (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Roma-Bari, 2005, 93, *“... dopo il risultato del referendum sulla procreazione assistita incombe il rischio che la laicità si riveli solo il sogno di un giurista”*.

⁴ Così cfr. V. ZANONE, *Laicismo*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), *Dizionario di politica*, Torino, 1976, 511; ed anche F. RIMOLI, *Laicità*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XVIII, 1995.

⁵ Cfr. H. KELSEN, *Democrazia e religione*, in ID., *La democrazia*, Bologna, 1955, 326.

ad altri ciò che non vorresti essere fatto a te", contro qualsiasi principio restrittivo⁶, insomma laicità significa democrazia e la democrazia deve essere laica.

L'idea delle democrazie costituzionali trae la sua forza da due principi chiave: innanzitutto l'autonomia individuale e la capacità di autodeterminazione della persona che si accompagna al fondamentale principio di uguaglianza, presupposto necessario e indefettibile del vivere insieme e della costruzione costituzionale. La democrazia si nutre di partecipazione, di confronto libero e informato, di senso delle regole e di apertura all'interesse generale, la democrazia è plurale per sua stessa natura. Il pluralismo democratico è un tratto persistente e strutturale, non congiunturale e accidentale⁷, esso conosce molteplici declinazioni tra cui anche quella religiosa. Il pluralismo religioso si traduce in equidistanza delle scelte pubbliche da qualsiasi credenza e soprattutto nel paradigma laico. In questo senso la laicità non è indifferenza o, peggio, ostilità, bensì neutralità per cui non si deve negare o disconoscere la presenza delle organizzazioni religiose all'interno delle moderne democrazie liberali, ma esse devono convivere nello spazio pubblico plurale in cui non spetta loro dettare le regole istituzionali.

La laicità del nostro sistema costituzionale democratico non è limitativa del diritto di libertà religiosa, ma piuttosto strumentale alla sua realizzazione, poiché lo Stato e le sue istituzioni devono avere un atteggiamento di imparzialità nei confronti delle diverse convinzioni in materia religiosa e proprio allo Stato spetta il compito di creare le migliori condizioni possibili perché il diritto di libertà religiosa individuale, collettivo ed istituzionale possa effettivamente esercitarsi. Così il pluralismo democratico si configura anche quale libertà di credere e non credere. Nello Stato laico le diverse Chiese invitano i propri fedeli a vigilare sulle leggi che ai loro occhi appaiono imperfette⁸, ma allo stesso tempo lo Stato compie il suo dovere approntando in maniera laica e neutrale gli strumenti indispensabili al fine di assicurare una convivenza pacifica per tutte e tutti in una società sempre più plurale e garantista.

Soffermandoci, seppur brevemente, sull'ordinamento giuridico italiano risulta evidente, come, ancor prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, si sia dedicata una grande attenzione al fattore religioso perché

⁶ Così G. CALOGERO, *Il principio del laicismo*, in AA.VV., *A trent'anni dal Concordato*, Firenze, 1959, 67.

⁷ Così S. VECA, *Laicità e democrazia: "simul stabunt, simul cadent"*, in *MicroMega, Almanacco di filosofia*, Roma, 2009, 98.

⁸ "I cristiani dovrebbero avere abbastanza fede nel potere di convinzione del loro messaggio e del loro stile di vita da non aspettarsi l'aiuto sempre univoco e pericoloso di un qualsiasi braccio secolare". Così G. E. RUSCONI, *Come se Dio non ci fosse. I laici, i cattolici e la democrazia*. Torino, 2000.

l'esperienza religiosa è stata considerata come un bene-valore propenso alla crescita della persona; ma anche perché, al di là dell'interiorità personale, la religione ha sempre avuto forti ricadute nella sfera giuridico-sociale⁹.

La complessità dei rapporti che avevano caratterizzato le relazioni Stato-Chiesa cattolica prima della scelta repubblicana influenzarono inevitabilmente il dibattito in Assemblea Costituente dove forze e ideologie diversificate espressero posizioni anche antitetiche rispetto ai temi religiosi¹⁰. Malgrado queste distanze di pensiero, era comunque presente un postulato comune e cioè la volontà di mantenere lo Stato e la Chiesa cattolica quali ordinamenti separati e indipendenti, salvaguardando la pace religiosa faticosamente raggiunta e garantendo una generale libertà religiosa, accompagnata dall'affermazione dell'eguaglianza e dalla tutela di tutte le confessioni, legittimando al contempo la libertà di non professare alcuna religione. Questa visione pluralistica non condusse però, come noto, alla espressa affermazione della laicità tra i principi fondamentali del nuovo ordinamento costituzionale, mentre grande attenzione venne dedicata alla disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni religiose e alla possibilità di professare qualsiasi religione.

Il tema dei rapporti Stato-Chiesa costituiva, come lo definì emblematicamente Vittorio Emanuele Orlando, una "*zona infiammabile*"¹¹ e ad incendiare gli animi fu soprattutto l'adozione del secondo comma dell'articolo 7 poiché si temeva che il riconoscimento costituzionale dei Patti Lateranensi avrebbe condotto ad un arbitrario potenziamento delle norme pattizie e ad un conseguente privilegio per la religione cattolica. È da escludersi la costituzionalizzazione dei Patti e la formulazione del secondo comma dell'articolo 7 si traduce nella possibilità di modifica bilaterale degli accordi del 1929 attraverso ulteriori intese tra le due parti, da rendere esecutive nell'ordinamento statale secondo le procedure previste per gli accordi internazionali, mentre, in mancanza di una visione comune con l'altra parte, cioè la Chiesa cattolica, lo Stato può sempre ricorrere al procedimento di revisione costituzionale *ex* articolo 138¹². Le norme pattizie

⁹ Su a tale aspetto cfr. G. DALLA TORRE, *Il fattore religioso nella Costituzione*, Torino, 1988.

¹⁰ Sul ruolo della Chiesa nel secondo dopoguerra e sul dibattito in Costituente cfr. V. ATRIPALDI, *Il catalogo delle libertà civili nel dibattito in Assemblea Costituente*, Napoli, 1979; L. MUSSELLI, *Chiesa e Stato dalla resistenza alla Costituente*, Torino, 1990.

¹¹ Orlando concordava sul riconoscimento dell'indipendenza della Chiesa ma non riteneva che tale affermazione dovesse essere posta all'interno di un testo costituzionale per evitare il pericolo di confusioni e anomale interpretazioni. Rispetto ai Patti Lateranensi il grande statista non appare tanto preoccupato del loro inserimento costituzionale quanto della mancanza di una clausola che salvi il diritto sovrano di denunciare un Trattato. Cfr. ATTI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE, vol. I, 1941 ss.

¹² L'esclusione della costituzionalizzazione dei Patti del 1929 e la loro soggezione ai principi fondamentali è stata successivamente sostenuta dalla Corte costituzionale che ha chiarito come

non sono dunque norme costituzionalizzate potendo essere modificate con legge ordinaria qualora vi sia l'accordo tra le parti, ma presentano comunque una resistenza passiva all'abrogazione per la quale è percorribile unilateralmente la sola via della revisione costituzionale; esse, inoltre, in quanto norme speciali, hanno la forza di derogare alle norme costituzionali pur incontrando il limite invalicabile dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato¹³.

Si evidenzia come l'esplicita menzione dei Patti Lateranensi all'interno della Costituzione abbia influenzato le sorti del trattamento delle altre confessioni, poiché il pluralismo costituzionale non poteva tradursi in una posizione di esclusività e privilegio per la sola Chiesa cattolica e quindi bisognava riconoscere e garantire anche le confessioni diverse dalla cattolica, non più meri 'culti ammessi' ma 'confessioni religiose' tutte egualmente libere davanti alla legge¹⁴. In questo senso l'articolo 8 rappresenta una sorta di 'antidoto' contro una possibile (e temibile) deriva confessionale cattolica della Costituzione e una garanzia per il pluralismo stesso.

L'architettura costituzionale degli articoli 7 e 8 dimostra, seppure con declinazioni differenti, la volontà dei Costituenti di eleggere il metodo dell'incontro delle volontà quale strumento principe per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le diverse Confessioni¹⁵, indipendentemente dalla loro quantificazione numerica e dal loro reale *appeal* nella società. Il pluralismo confessionale divie-

il secondo comma dell'articolo 7 "non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo ... tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato". Cfr. Sentenze n. 30, 31 e 32 del 1971 (rispettivamente in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1971, 150, 154 e 156), per le quali C. LAVAGNA, *Prime decisioni della Corte sul Concordato*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1971, I, 628; P. BELLINI, *Sul sindacato di costituzionalità delle norme di derivazione concordataria*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1971, IV, 86; S. LARICIA, *Patti Lateranensi e principi costituzionali*, in *Diritto ecclesiastico*, 1971, 332; F. MODUGNO, *La Corte costituzionale di fronte ai Patti lateranensi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1971, 414.

¹³ Come noto, i Patti Lateranensi sono stati revisionati una sola volta nella storia repubblicana, con l'Accordo del 18 febbraio 1984. Cfr. Legge 25 marzo 1985, n. 121 contenente *Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*. La revisione del 1984 appare particolarmente significativa in quanto ad essa si deve la scomparsa del principio della religione cattolica quale religione di Stato, eliminazione che finalmente riporta la normativa in materia in linea con le trasformazioni del costume sociale e dell'ordinamento giuridico già da tempo manifestatesi.

¹⁴ Cfr. J. PASQUALI CERIOLO, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Milano, 2006.

¹⁵ Così S. LANDOLFI, *L'intesa tra Stato e culto acattolico. Contributo alla teoria delle fonti del diritto ecclesiastico italiano*, Napoli, 1962.

ne quindi uno degli strumenti per superare definitivamente lo Stato liberale e ancor più quello fascista.

La nostra Carta fondamentale non contiene la parola laicità ma questo non significa che il nostro ordinamento non debba essere considerato e qualificato quale ordinamento democratico laico, seppure, a volte, i comportamenti della politica ci sembrano inconciliabili con questo assunto¹⁶. Il nostro ordinamento democratico è necessariamente laico, perché, come già evidenziato, “*il principio del laicismo non è che il principio della democrazia*”¹⁷ capace di fare coesistere la pluralità delle idee, dei valori, degli stili di vita e la laicità rappresenta “*la regola di convivenza di tutte le possibili filosofie e ideologie*”¹⁸. Il principio di laicità è dunque ‘*adiàforo*’¹⁹, valore di tutti i valori, in quanto, grazie alla sua neutralità assiologica, “*permette a tutti l’espressione della propria personalità e dei propri convincimenti*”²⁰. Lo Stato laico riconosce il valore delle differenze e delle culture non assumendone alcuna in proprio, rispettandole tutte in egual misura.

La nostra Costituzione è quindi laica e l’omissione formale è stata colmata dalla dottrina e soprattutto dalla giurisprudenza costituzionale per affermare come la laicità rientri a pieno titolo tra i principi fondanti del nostro vivere comune. È la Sentenza n. 203 del 1989 a chiarire che la laicità è uno dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale, sostenendo “*il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale*”²¹. Effettivamente un’approfondita riflessione sulla pronuncia del 1989 lascia in sospeso alcune questioni, poiché la Consulta, da un lato afferma l’esistenza di uno Stato laico “*entro un quadro normativo rispettoso del principio supremo di laicità*” (punto 5), ma dall’altro, “*proprio per*

¹⁶ Sul valore ‘politico’ della laicità mi si consenta di rimandare a F. RESCIGNO, “*Ite missa est*”. *Laicità paradigma di eguaglianza*, Napoli, 2015.

¹⁷ Così si esprime G. CALOGERO, *Il principio del laicismo*, in AA.VV., *A trent’anni dal Concordato*, Firenze, 1959, 72, in senso analogo H. LÉVY, *Dix commandements pour une laïcité à la française*, in *Marianne*, 11-17 mars 2007, 91, in cui afferma: “*la laïcité c’est la démocratie ... elle n’est pas un élément, mais le cœur battant de la culture démocratique*”.

¹⁸ Cfr. G. CALOGERO, *Filosofia del dialogo*, Milano, 1969, 280.

¹⁹ Così lo definisce F. RIMOLI, *Laicità (dir. cost.)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, IV volume di aggiornamento, 1995, 9; e ancora, sempre F. RIMOLI, *Laicità e pluralismo bioetico*, Relazione al Convegno annuale dell’associazione italiana dei Costituzionalisti, *Problemi della laicità agli inizi del secolo XXI*, Napoli, 26-27 ottobre 2007, annuario 2007, Padova.

²⁰ Cfr. P. PRODI, *La questione laica nell’Italia di oggi*, in *Rivista del Grande Oriente d’Italia*, 2006, n. 4, in cui osserva che “*l’Occidente nella sua storia ha imparato a tenere a bada il sacro senza scacciarlo e questa è la nostra conquista della laicità*”.

²¹ Cfr. Sentenza n. 203 del 1989 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1989, 890, con nota di L. MUSSELLI, *Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa*, 908 e G. G. FLORIDIA, S. SICCARDI, *Dall’eguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato*, *ivi*, 1086.

la sua forma di Stato laico” (punto 7), conferisce solo ad una specifica religione una condizione privilegiata, rendendola unica confessione oggetto di studio (sia pure non più obbligatorio) nelle scuole pubbliche. La Corte cerca dunque di realizzare un compromesso, a dire il vero non molto onorevole, per non eliminare il privilegio della Chiesa cattolica, anche se, così facendo, rischia di vanificare lo stesso principio di eguaglianza.

La laicità dunque quale principio fondamentale, anche se forse un po' meno fondamentale degli altri (...).

Proprio il tortuoso ragionamento della Corte ci spinge a ribadire il necessario legame inscindibile tra democrazia e laicità, nesso ancor più urgente nelle moderne società globali e multiculturali che richiedono istituzioni capaci di realizzare la pacifica convivenza delle differenze; ancora, la laicità è legata all'incessante crescita scientifica e alle questioni bioetiche, questioni che ci 'sfidano' quotidianamente e che richiedono una maturità laica e democratica e non una pericolosa eticizzazione delle istituzioni.

La laicità delle istituzioni e delle scelte pubbliche rappresenta quindi un (il) valore fondamentale per la vita democratica in cui le scelte che valgono per tutte e tutti non possono fondarsi su dottrine e concezioni appartenenti solo a qualcuno, anche nel caso in cui questo qualcuno sia la maggioranza. Ecco perché laicità e democrazia sono inevitabilmente e indissolubilmente intrecciate e ad esse ben si attaglia la formula “*simul stabunt, simul cadent*”²² e spetta al popolo sovrano e ai suoi rappresentanti il compito di evitarne la caduta.

3. Eguaglianza e dignità: la dignità democratica è laica

Come evidenziato, malgrado le Madri e i Padri Costituenti abbiano preferito non affermare espressamente il principio di laicità in Costituzione, esso emerge comunque dal pluralismo – anche religioso – che anima l'intera Carta ed è stato riconosciuto tra i nostri principi fondamentali dalla giurisprudenza costituzionale. Il principio di laicità si unisce dunque a quello democratico, pluralista, personalista e al principio di eguaglianza formando un *unicum* inscindibile. L'eguaglianza domina ed informa le nostre esistenze in maniera pervasiva, seppure permane, ancora oggi, un'evidente discrasia tra l'affermazione dell'eguaglianza formale e l'eguaglianza di fatto o sostanziale, cioè quell'eguaglianza che pone in un rapporto dialettico incessante la Costituzione e la realtà. L'eguaglianza è un concetto relazionale, relativo rispetto ad un parametro diverso da sé, per cui ogni giudizio di eguaglianza ha sempre un grado di in-

²² L'adattamento della celebre espressione è preso in prestito da S. VECA, *Laicità e democrazia: “simul stabunt, simul cadent”*, in *MicroMega*, *Almanacco di filosofia*, Roma, 2009, 98.

certezza, essa è un concetto per sua natura fluido e dinamico e il corretto funzionamento della democrazia presuppone la costante e continua realizzazione del principio di eguaglianza, la valorizzazione delle differenze e la ricerca delle soluzioni più idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di ogni persona.

L'eguaglianza è pluralismo e soprattutto l'eguaglianza è laica perché la laicità non si limita al rispetto della separazione tra Stato e Chiesa, tra sfera politica e sfera spirituale e religiosa, ma consolida i valori comuni posti alla base del vincolo sociale, perseguendo una doppia esigenza: la neutralità dello Stato da una parte e la protezione della libertà di coscienza e dell'eguaglianza dall'altra. Nel principio di laicità confluiscono storia, filosofia politica, etica personale ed equilibrio tra diritti. Senza laicità non è quindi possibile affermare l'eguaglianza e non solo quella specificamente legata alle diverse professioni di fede, ma l'eguaglianza in generale, valore cardine del sistema costituzionale, limite immanente alla funzione legislativa, guida dell'intero ordinamento verso la coerenza e la ragionevolezza.

L'affermazione dell'eguaglianza nella nostra Carta si apre con il richiamo alla pari dignità sociale che rappresenta il *trait d'union*, tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale, “*corollario della libertà e dell'eguaglianza di tutti, considerate come presupposti e strumenti per il pieno sviluppo della persona umana*”²³. È la dignità a ridisegnare lo statuto della persona nel nuovo quadro dei doveri costituzionali, e così come la “rivoluzione dell'eguaglianza” era stata il principio base della modernità, la “rivoluzione della dignità” inaugura l'era del rapporto tra persona, scienza e tecnologia²⁴. La dignità è valore fondante di tutti i diritti, dato intangibile da rispettare e tutelare, “*ponte dagli orrori, gli errori e le angosce del passato*”²⁵, verso il presente e il futuro.

La dignità umana dunque quale bene fondamentale, “*valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo*”²⁶, sintesi dell'intera gamma dei valori storicamente affermatasi come dominanti nella nostra civiltà²⁷. Dignità, insomma, quale “*diritto ad avere diritti*”²⁸.

²³ Cfr. G. FERRARA, *La pari dignità sociale. Appunti per una ricostruzione*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, 1974, vol. II, 1089.

²⁴ Così S. RODOTÀ, *La rivoluzione della dignità*, Napoli, 2013.

²⁵ Cfr. G. M. FLICK, *Elogio della dignità*, Città del Vaticano, 2015, 17.

²⁶ Cfr. Sentenza Corte costituzionale n. 293 del 2000 in *Giurisprudenza costituzionale*, 2000, 2239, con nota di A. ODDI, *La riesumazione dei boni mores*, *ivi*, 2245.

²⁷ In tal senso E. RIPEPE, *La dignità umana: il punto di vista della filosofia del diritto*, in E. Ceccherini (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo. Lezioni Volterranne 2006*, Napoli, 2008, 31.

²⁸ Come affermava H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, Milano, 1996.

La dignità è legata al principio personalista, poiché la persona è il riferimento dell'azione dello Stato e la dignità della persona è *conoscenza e coscienza di sé*²⁹ e capacità di autodeterminazione. L'affermazione del principio personalista costringe il diritto a tutelare la persona quale effettivamente è, l'essere umano in carne e ossa, con le sue determinanti storiche, sociali e culturali, non come dovrebbe essere secondo una specifica dottrina religiosa, ideologica o di filosofia morale. Spogliata da ogni riferimento mistico, la persona viene assunta dalla Costituzione come unione inscindibile di spirito e di corpo, quale potestà autodeterminativa dell'individuo su se stesso, con l'unico limite del *neminem laedere*.

Lo Stato ha dunque la responsabilità di eliminare ogni norma, situazione, ed anche omissione, in conflitto con la dignità della persona e per questo deve impegnarsi costantemente per un'equa ripartizione delle risorse disponibili, al fine di consentire a tutte e tutti un'«esistenza dignitosa». Definire cosa si intenda per «dignità» non appare semplice, ma è fondamentale comprendere che non ci si trova dinanzi ad un concetto metafisico, poiché la dignità è un vero e proprio principio normativo dotato di intrinseca prescrittività, un «concetto valvola» che consente all'interprete un margine di manovra in sede di determinazione del contenuto, in considerazione dello specifico contesto sociale e temporale in cui ci si muove³⁰. La dignità è complessa, multiforme e dinamica, capace di dispiegarsi con portata e caratteristiche differenti, ma nel momento in cui viene posta alla base dello stato contemporaneo ne costituisce il perno essenziale in quanto non semplice espressione di un singolo diritto, bensì sintesi omnicomprensiva di tutte le situazioni riconducibili al libero dispiegarsi della personalità di ogni soggetto. Sulla dignità si costruisce l'essere umano, la dignità è lo strumento di *empowerment* dell'individuo nei confronti di qualsiasi potenziale interferenza esterna³¹.

In estrema sintesi la dignità si sostanzia nel diritto di ogni essere umano ad ottenere rispetto da parte di ogni altro essere umano, nel diritto a non subire interventi indebiti nella propria sfera personale dai terzi e dal potere pubblico ed infine, ma non certo meno rilevante, nel diritto ad essere posto nelle migliori condizioni possibili per poter sviluppare la propria personalità, attraverso l'autodeterminazione, nel modo che ogni persona considera dignitoso³². Accanto alla dignità *empowerment* del singolo esiste anche la dignità del genere umano,

²⁹ Così C. M. MAZZONI, *Quale dignità. Il lungo viaggio di un'idea*, Firenze, 2019, 71 ss.

³⁰ Così lo definisce V. SCALISI, *Per uno statuto normativo della dignità della persona*, in *Liber Amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, Napoli, 2018, Vol. II, 1851.

³¹ Sull'accezione di *dignity as empowerment* e di *dignity as constraint* cfr. D. BEYLEVELD, R. BROWNSWORD, *Human dignity in bioethics and biolaw*, Oxford, 2001.

³² In tal senso cfr. G. GIAIMO, *La volontà e il corpo*, Torino, 2019, 10 ss.

cioè la dignità sociale che lega tra loro “*tutti i membri della famiglia umana*”³³. Ciò significa che la dignità umana si riflette “anche” nella comunità rimarcando la collocazione del soggetto nell’aggregato sociale. L’aspetto sociale della dignità pone accanto alla dignità *as empowerment* la dignità *as constraint*, per cui esiste una dignità fonte di diritti così come una dignità fonte di obblighi, frutto dell’innata socialità dell’essere umano.

Gli ordinamenti giuridici democratici del secondo dopoguerra si muovono intorno al concetto di ‘persona’ non solo quale astratto soggetto giuridico, ma quale ‘persona sociale’³⁴ dando rilevanza alla materialità dei rapporti in cui ognuno è collocato e alle relazioni sociali che la caratterizzano. La costituzionalizzazione della persona è espressa dalla sua dignità e comporta la formazione di un diritto alla libera costruzione della personalità stessa³⁵ alla quale va garantita un’esistenza libera e dignitosa³⁶ e soprattutto va assicurata la libertà di autodeterminazione sfatando il mito per cui l’autodeterminazione si tradurrebbe in egoismo individuale a scapito della solidarietà politica, economica e sociale mentre essa è “*principio generale del sistema*”³⁷, manifestazione del pluralismo costituzionale. Il principio di solidarietà non è in antitesi con quello di autodeterminazione ma ne costituisce un prezioso corollario, dignità e autodeterminazione non isolano il soggetto ma gli conferiscono identità come singolo e nelle formazioni sociali ove esercita la propria personalità.

La dignità non è un concetto essenziale per il solo ordinamento costituzionale, in quanto essa appare elemento imprescindibile anche dell’antropologia cristiana ed è importante verificare come venga tratteggiata dalla dottrina cattolica. In tale contesto, riferimento imprescindibile appare la recente Dichiarazione ‘*Dignitas Infinita*’ redatta dal Dicastero per la Dottrina della Fede, un documento che celebra il 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, riaffermando “*l’imprescindibilità del concetto di dignità della persona umana all’interno dell’antropologia cristiana*”, il cui testo ha richiesto ben cinque anni di lavoro e ha visto la luce nel marzo 2024. Composta da quattro parti, nelle prime tre richiama principi e presupposti teorici volti a definire

³³ Come afferma il Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani: “*Considerato che il riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo...*”.

³⁴ Cfr. A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997.

³⁵ Cfr. F. PERUSSIA, *Storia del soggetto: La formazione mimetica della persona*, Torino, 2000; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012, 144.

³⁶ Si pensi ad esempio alla previsione dell’articolo 36 ove si afferma il diritto del lavoratore “*ad una retribuzione ... in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa*”, stabilendo una relazione tra esistenza, libertà, dignità e sviluppo della personalità nel quadro dell’eguaglianza.

³⁷ Cfr. A. CERRI, *Doveri pubblici*, voce *Enciclopedia Giuridica Treccani*, 1989, Vol. XII, 1.

il concetto di 'dignità', mentre la quarta parte è dedicata ad alcune specifiche situazioni considerate problematiche dal magistero della Chiesa, situazioni cioè in cui la dottrina cattolica ritiene che la dignità venga messa a repentaglio.

Il documento si riferisce alla 'dignità ontologica', che è anche 'dignità morale, sociale ed esistenziale' e si esprime nell'essere umano in ogni condizione della vita. Non esistono quindi vite più o meno degne: la dignità non si acquisisce nè si perde in quanto non è "conferita" e "attribuita" a posteriori da qualcuno, ma essa deriva dal fatto che l'essere umano è creato 'a immagine e somiglianza' di Dio e redento in Cristo Gesù. La Dichiarazione non si ferma alla teorizzazione filosofico-teologica ma scende nella pratica per applicare il significato di dignità umana ad alcune delle questioni centrali della nostra epoca, mettendo sul medesimo piano problemi come la povertà legata all'iniqua distribuzione delle risorse nel mondo, la guerra, con la devastazione, distruzione e dolore che da essa derivano, il travaglio dei migranti emarginati e sfruttati, gli abusi sessuali e le violenze contro le donne e le disuguaglianze inaccettabili, accanto a fattispecie quali l'aborto, il fine vita, il *gender* (qualunque cosa significhi), il cambiamento di sesso, la maternità surrogata (sarebbe stata preferibile la definizione di gestazione per altri) e l'omosessualità.

Alla 'dignità ontologica' che compete ad ogni persona per il '*solo fatto di esistere e di essere voluta, creata e amata da Dio*' si affianca la 'dignità morale' che invece si riferisce all'esercizio della libertà da parte dell'essere umano che però deve prestare particolare attenzione perché allontanandosi da Dio attraverso un'egoistica autodeterminazione rischia di comportarsi in un modo che 'non è degno', offuscando la propria dignità in quanto "*senza il correttivo fornito dalla religione, anche la ragione può cadere preda di distorsioni*"³⁸.

La ricostruzione effettuata dalla dottrina cattolica considera dunque l'autodeterminazione del singolo quale possibile minaccia alla dignità. Tale emblematico assunto evidenzia la necessità per lo Stato secolarizzato di prendere nettamente le distanze dalla visione confessionale della dignità, una visione che mortifica l'essenziale capacità di autodeterminazione dell'essere umano, rimettendone l'esistenza a 'forze superiori'. Non si tratta di voler procedere con un'apologia dell'individualismo, bensì di ribadire che quando le decisioni assunte si esauriscono nella sfera dell'interessato è imperativo affermare la prevalenza dell'autodeterminazione al di sopra e al di là di qualsiasi *ordre morale institutionnel*; la prospettiva cambia nel caso in cui l'esercizio della propria autodeterminazione interferisca con l'altrui sfera, poiché in tale eventualità sarà necessario bilanciare le diverse situazioni in virtù dell'aspetto relazionale della

³⁸ Così BENEDETTO XVI, *Discorso a Westminster Hall* (17 settembre 2010), in *Insegnamenti*, VI/2, Città del Vaticano, 2011, 240.

dignità stessa, poiché non esiste dignità in contrapposizione agli altri, in quanto la dignità si coniuga e coordina con la collettività in una prospettiva dinamica e costruttiva. La dimensione ‘collettiva’ della dignità non deve però trasformarsi in un pretesto volto ad imporre “modelli virtuosi di vita”, utilizzando la tutela della dignità umana quale cavallo di Troia al fine di introdurre nei circuiti deliberativi della democrazia liberale “*concezioni del mondo egemoni o prevalenti nella società in un dato momento storico*”³⁹ secondo una visione paternalistica che distingue tra una dignità buona ed una cattiva. La dignità infatti è di per sé ‘buona’, essa rappresenta un valore centrale, attorno al quale costruire l’intero arco dei diritti costituzionali, valorizzando il principio di autodeterminazione, tanto più quando ad essere in discussione sia la gestione del proprio corpo, per questo i richiami censori del Dicastero della fede appaiono particolarmente temibili nel momento in cui si confrontano con tematiche come l’interruzione di gravidanza, la gestazione per altri o il fine vita, rappresentando pericolosi tentativi di influenzare le istituzioni verso azioni limitative dei diritti⁴⁰.

La dignità è intrinsecamente buona ed è necessariamente laica, perché solo in una società che non è moralmente orientata l’autodeterminazione e la solidarietà si combinano positivamente secondo il dettato costituzionale, atteso che lo Stato laico neutrale è capace di prendere le distanze dai parametri magisteriali e affermare un diritto e una giustizia al servizio di tutte e tutti. Istituzionalizzare in senso religioso le questioni attinenti alla dignità umana vuol dire mistificare il ruolo dello Stato democratico fondato sui diritti inviolabili, sull’autodeterminazione e sulla libertà di coscienza dei suoi consociati.

La laicità è fondamentale per la nostra dignità e per la vita democratica perché come saggiamente afferma l’Amico e Maestro Salvatore Prisco “*nel senso suo più profondo ... la laicità indica un’attitudine critica del pensiero, deliberatamente “irrispettoso” del principio di autorità, in quanto tale*”⁴¹ ed anche per questo la democrazia deve essere ‘irrispettosamente’ laica.

³⁹ Come afferma P. RIDOLA, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Seminario su *La dignità umana*, in S. Panunzio (a cura di), *I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle corti europee. Il dibattito nelle riunioni dell'Osservatorio costituzionale presso la Luiss Guido Carli dal 2003 al 2005*, Padova, 2007, 69 ss.

⁴⁰ Cfr. D. SCHEFOLD, *La dignità umana*, in S. Panunzio (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, 53 ss.

⁴¹ S. PRISCO, *La laicità. Un percorso di riflessione*, Torino, 2007, 43.